



**COMUNE DI NOALE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

## **RELAZIONE TECNICA**

**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche**  
**(art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016)**

## **INDICE GENERALE**

1. La ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
  - 1.1 Introduzione
  - 1.2 Atti di riferimento
  - 1.3 Partecipazioni dirette
  - 1.4 Partecipazioni indirette
2. La ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
  - 2.1 Introduzione
  - 2.2 Ricognizione

# 1. LA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

## 1.1 INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il «*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*».

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Noale, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2015, ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, d'ora in avanti anche "T.U.S.P.") attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella Legge n. 124 del 07 agosto 2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del Testo Unico hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il Decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P..

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).

In particolare, l'art. 20 del T.U.S.P., rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite allo stesso comma 3. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con deliberazione consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»*.

Una società si considera invece partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente (art. 2, comma 1, lett. g), del T.U.S.P.).

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e le aziende speciali di cui all’art. 114 del medesimo Decreto, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., detta soglia è ridotta a cinquecentomila Euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

## 1.2 ATTI DI RIFERIMENTO

Le Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale di riferimento risultano:

- Consiglio comunale n. 22 del 20 aprile 2009 “Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi da 27 a 33, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)”;
- Consiglio comunale n. 43 del 26 novembre 2013 “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art.4 del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazioni”;
- Consiglio comunale n. 50 del 20 dicembre 2013 “Attuazione dell’art. 34, comma 21 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni in L. 17/12/2012, n. 221. Continuità nell’espletamento dei servizi pubblici a mezzo di Veritas S.p.A.”;
- Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2015 “Relazione - Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - adempimento ai sensi dell’art.1, commi 611 e seguenti della Legge 190/2014”;
- Giunta comunale n. 35 del 31 marzo 2016 “Approvazione relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015 (art. 1 comma 612 Legge 190/2014)”;
- Consiglio comunale n. 24 del 27 settembre 2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 ricognizione partecipate possedute”;
- Consiglio comunale n. 44 del 27 dicembre 2018 “Razionalizzazione annuale delle società partecipate. Ricognizione conservativa”;
- Consiglio comunale n. 47 del 18 dicembre 2019 “Art. 20 TUSP revisione periodica delle partecipazioni

pubbliche. Ricognizione conservativa”;

- Consiglio comunale n. 55 del 22 dicembre 2020 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione “;
- Consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 2021 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione”;
- Consiglio comunale n. 38 del 14 dicembre 2022 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione”.

### 1.3 PARTECIPAZIONI DIRETTE

Alla data attuale il Comune di Noale detiene direttamente le partecipazioni di minoranza nelle Società e per le percentuali di seguito indicate.

L’Amministrazione comunale, preso atto di partecipazioni aventi natura di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali, ex art. 4, comma 2 lettera a), del T.U.S.P., dispone con il presente atto di ricognizione il mantenimento delle stesse.

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi
---

Oggetto sociale: svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente, di servizi idrici, cimiteriali, urbani e territoriali ed in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in materia di servizi energetici.

Sede legale: Santa Croce, 489 30135 Venezia (VE)

C.f./P.Iva: 03341820276

Sito internet: [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)

Partecipazione Comune di Noale: 1,762%

Durata dell’impegno: 31 dicembre 2050

Onere complessivo gravante sul bilancio dell’Amministrazione: nessuno

Oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale: nessuno

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo: nessuno

I bilanci d’esercizio presentano i seguenti valori:

(link di pubblicazione <https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas>)

Anno	Patrimonio netto (Euro)	Utile/perdita esercizio (Euro)
2011	140.790.900,00	3.950.401,00
2012	146.149.340,00	5.358.440,00
2013	149.309.976,00	3.160.635,00
2014	144.250.783,00	4.802.625,00
2015	149.899.061,00	5.648.279,00
2016	154.538.483,00	5.489.017,00

2017	219.772.125,00	8.100.276,00
2018	247.650.308,00	18.304.418,00
2019	253.882.812,00	7.093.607,0000
2020	258.100.198,00	4.768.857,00
2021	267.877.440,00	9.435.196,00
2022	277.001.112,00	6.276.605,00

Incarichi di amministrazione della società e trattamento economico complessivo annuo lordo:

(link di pubblicazione

<https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo>)

Incarico	Nominativo	Decorrenza	Trattamento economico
Presidente C.d.A.	Marco Bordignon	20 luglio 2023	Euro 40.000,00
Consigliere	Michele Bison	20 luglio 2023	Euro 16.200,00
Consigliere	Sara Da Lio	20 luglio 2023	Euro 16.200,00
Consigliere	Silvia De Pieri	20 luglio 2023	Euro 16.200,00
Consigliere	Beatrice Filippi	20 luglio 2023	Euro 16.200,00
Consigliere	Francesca Longo	20 luglio 2023	Euro 16.200,00
Consigliere	Pier Giorgio Ometto	20 luglio 2023	Euro 16.200,00
Consigliere	Luca Schiavon	20 luglio 2023	Euro 16.200,00
Consigliere	Emiliano Teso	20 luglio 2023	Euro 16.200,00

Indennità complessiva di risultato pari ad Euro 90.000,00 da erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente dall'Assemblea medesima ed al raggiungimento di specifici obiettivi, approvati previamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio Separato della Società.

Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del T.U.S.P. e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. per cui non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione.

A.C.T.V. S.p.A. - Azienda Consorzio Trasporto Veneziano

Oggetto sociale: gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività inerenti la mobilità delle persone.

Sede legale: Isola Nova del Tronchetto, 32 30135 Venezia (VE)

C.f./P.Iva: 00762090272

Sito internet: [www.actv.it](http://www.actv.it)

Partecipazione Comune di Noale: 0,267%

Durata dell'impegno: 31 dicembre 2050

Onere complessivo gravante sul bilancio dell'Amministrazione: nessuno

Oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale: nessuno

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: nessuno

I bilanci d'esercizio presentano i seguenti valori:

(link di pubblicazione <http://actv.avmspa.it/it/content/bilanci-actv>)

Anno	Patrimonio netto (Euro)	Utile/perdita esercizio (Euro)
2011	61.845.078,00	267.344,00
2012	44.221.351,00	-17.623.726,00
2013	35.569.664,00	-8.651.687,00
2014	36.309.318,00	739.654,00
2015	37.285.615,00	976.302,00
2016	51.343.315,00	1.048.394,00
2017	53.831.086,00	1.263.391,00
2018	55.651.775,00	1.806.837,00
2019	56.395.427,00	743.652,00
2020	58.008.171,00	161.639,00
2021	58.181.795,00	173.625,00
2022	58.398.244,00	207.448,00

Incarichi di amministrazione della società e trattamento economico complessivo annuo lordo:

(link di pubblicazione <https://actv.avmspa.it/it/titolari-di-incarichi-politici-actv>)

Incarico	Nominativo	Decorrenza	Trattamento economico
Presidente C.d.A.	Luca Scalabrin	29 giugno 2023	Euro 46.000,00

Consigliere	Luisa Cioffi	29 giugno 2023	Euro 9.000,00
Consigliere	Anna Franzin	29 giugno 2023	Euro 9.000,00
Consigliere	Vincenzo Boscolo Bachetto	29 giugno 2023	Euro 9.000,00
Consigliere	Jacopo Luxardi	29 giugno 2023	Euro 9.000,00

Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del T.U.S.P. e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. per cui non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione.

#### 1.4 PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Alla data attuale il Comune di Noale detiene le partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del T.U.S.P. come di seguito indicate.

L'Amministrazione comunale dispone con il presente atto di ricognizione il mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione.

Controllante	Società partecipata indiretta	C.f./P.Iva	Quota Comune di Noale su controllante	Quota controllante su società partecipata indiretta	Quota Comune di Noale su società partecipata indiretta
A.C.T.V. S.p.A.	Thetis S.p.A.	02722990278	0,267%	5,950%	0,016%
	Venis S.p.A.	02396850279	0,267%	5,900%	0,016%
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	ASVO S.p.A.	83002690275	1,762%	55,750%	0,982%
	S.I.F.A. S.c.p.a.	03628140273	1,762%	32,150%	0,566%
	Viveracqua S.c. a r.l.	IT04042120230	1,762%	17,900%	0,315%
	V.I.E.R. S.c. a r.l.	03849350271	1,762%	50,000%	0,881%
	Veritas Conegliano S.r.l.	04396800270	1,762%	72,500%	1,277%
	Depuracque Servizi S.r.l.	02261620278	1,762%	100,000%	1,762%
	Lecher Ricerche e Analisi S.r.l.	02560930279	1,762%	50,000%	0,881%

	VEGA S.c.a.r.l.	02718360270	1,762%	7,640%	0,135%
	Venis S.p.A.	02396850279	1,762%	5,000%	0,088%
	Consorzio per gestione dei servizi comuni - Fusina	03380700272	1,762%	88,226%	1,555%
	Eco+Eco S.r.l.	030714 10 272	1,762%	52,460%	0,924%

## 2. LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

### 2.1 INTRODUZIONE

In attuazione dell'art. 8 della Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), nonché del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (c.d. T.U.S.P.L.).

Il Decreto è funzionale agli obiettivi di razionalizzazione della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Secondo l’art. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 201/2022, si definiscono servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica, i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell’ambito di un mercato:

- che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico;
- oppure, che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Tali servizi sono previsti dalla legge, oppure trattasi di servizi che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

L’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 201/2022, invece, definisce i servizi pubblici locali a rete. Questi sono servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio. I servizi a rete sono regolati da un’Autorità indipendente.

La normativa si inserisce nel quadro degli interventi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all’espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.

La struttura del Testo unico è così riassumibile:

- principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore (Titolo I);
- organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali (Titolo II);
- istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Titolo III);
- disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (Titolo IV);
- regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza (Titolo V);
- disposizioni di coordinamento (Titolo VI).

In particolare, all'art. 4 è previsto che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Gli articoli 35 e 36 del Decreto sollevano dall'applicazione delle proprie disposizioni i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico sportiva in aree montane.

Tra gli adempimenti previsti dal T.U.S.P.L., rileva la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, da rendere per ogni servizio affidato, introdotta all'art. 30 del Decreto, rubricato "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali".

Sono soggetti all'obbligo di effettuare la ricognizione gli enti locali o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

L'adempimento si sostanzia in una verifica annuale dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica che rilevi:

- l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio;
- la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, del Decreto medesimo di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Tale ricognizione rileva esclusivamente per ogni servizio affidato all'esterno, sia in forma di concessione che di contratto d'appalto, nonché i servizi affidati a soggetti *in house providing*, con esclusione dei servizi gestiti in economia. Ne sono esclusi altresì i servizi pubblici di rilievo locale organizzati ed affidati da altri soggetti pubblici il cui territorio si sovrappone a quello del comune, della città metropolitana o della provincia (ad esempio, autorità d'ambito o di bacino), i quali, a norma del medesimo art. 30, dovranno provvedere autonomamente alla ricognizione dei servizi di propria competenza.

Con riferimento ai servizi pubblici locali da valorizzare è possibile escludere:

- i servizi locali di interesse generale privi di rilevanza economica (servizi sociali, socioassistenziali, culturali);
- i servizi strumentali erogati a supporto di funzioni amministrative pubbliche delle quali rimane titolare la pubblica amministrazione, che le esercita per conseguire le proprie finalità istituzionali, in quanto i servizi pubblici mirano a soddisfare bisogni o esigenze della collettività;

Il 25 settembre 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022", elencando nell'Allegato i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete, ai quali sicuramente applicare in via di prima applicazione le disposizioni del Decreto.

Per quanto concerne i servizi pubblici locali a rete, economicamente rilevanti, è possibile far riferimento alle c.d. utilities (raccolta e smaltimento dei rifiuti, ciclo idrico, distribuzione del gas naturale, trasporto pubblico di livello locale).

La ricognizione deve essere predisposta e aggiornata annualmente, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del T.U.S.P. Appare in ogni modo conforme alla norma e ad un principio di opportunità configurare la ricognizione come una appendice alla razionalizzazione periodica.

Al proposito, il comma 5 dell'articolo 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del T.U.S.P., l'Amministrazione evidenzi anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

Il comma 2 del successivo art. 31 dispone espressamente la pubblicazione della ricognizione sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione.

Preso atto della preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL, si rende la sotto elencata ricognizione riportante i dati assunti dal Rendiconto di gestione 2022.

## 2.2 RICOGNIZIONE

Servizio	Affidatario	Rispetto condizioni contrattuali	Oneri a carico dell'Ente anno 2022 (Euro)	Proventi a favore dell'Ente anno 2022 (Euro)	Rispetto qualità servizio	Note
Trasporto pubblico locale	A.C.T.V. S.p.A.	Si	0,00	0,00	Si	Società partecipata direttamente
Rifiuti e servizio idrico integrato	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	Si	PEF TARI 2022 2.208.625,00 Più IVA	PEF TARI 2022 2.208.625,00 Più IVA	Si	<i>In house providing</i> . Rif. PEF TARI 2022. Relazione Consiglio di Bacino Laguna di Venezia: <a href="https://www.consigliodibacinolv.it/ae00753/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRnMEB5PT0-H">https://www.consigliodibacinolv.it/ae00753/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRnMEB5PT0-H</a> Relazione Consiglio di Bacino Venezia Ambiente: <a href="https://www.serviziubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=4592914">https://www.serviziubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=4592914</a>
Ristorazione scolastica	Sodexo Italia S.p.A.	Si	59.326,09	0,00	Si	Compartecipazione Ente sulla quota contributiva a carico del privato
Riscossione tributi	Abaco S.p.A.	Si	72.847,63	282.910,61	Si	Aggio sulla base della attività di riscossione su Canone unico esposizioni pubblicitarie e occupazione suolo pubblico e riscossione coattiva entrate
Trasporto scolastico	Agenda 21 Consulting S.r.l.	Si	12.688,00	0,00	Si	Scuola primaria. Compartecipazione Ente sulla quota contributiva a carico del privato
Trasporto scolastico	GR Bonaventura S.r.l.	Si	117.213,12	0,00	Si	Scuola secondaria. Compartecipazione Ente sulla quota contributiva a carico del privato
Manutenzione del verde pubblico	Scantamburlo Pietro	Si	54.230,00	0,00	Si	-
Illuminazione pubblica	City Green Light S.r.l.	Si	175.348,84	0,00	Si	-
	Hera Luce S.r.l.	Si	96.788,24	0,00	Si	-